



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione II Civile (Fallimenti)

Il G.D.,

premesse:

- che con atto ritualmente depositato Nineteen 47 srl, col patrocinio degli avv.ti Sergio Fulco, Davide Trevisan e Luca Faravelli, ha interposto reclamo al GD avverso la relazione ex art. 129 LF del Curatore;
- che, in particolare, la reclamante ha censurato:
 - 1) la mancata considerazione del proprio voto dissenziente in qualità di cessionaria del credito – ammesso in via chirografaria - dell'arch. Maurizio Tersigni per l'importo di euro 2.423.626,95;
 - 2) la validità, l'efficacia e l'opponibilità al Fallimento dell'intervenuta cessione del credito, per aver il cessionario ottemperato sia agli incombeni civilistici, cioè alla notifica della cessione a mezzo pec ex art. 1264 cc, sia alla pubblicazione in GU a norma dell'art. 4 co. 1 L. 130/99;
 - 3) la sufficienza, all'uopo, dell'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione;
 - 4) la non significatività del mero errore materiale riguardante l'intervenuta indicazione in GU del credito ceduto quale privilegiato, atteso che l'unico credito dell'arch. Tersigni ammesso al passivo della procedura è quello per cui è stato espresso il voto.
- che si è costituita, in qualità di controinteressato, la Società Trading Immobiliare STI spa, società proponente il concordato fallimentare dichiarato approvato, col patrocinio degli avv.ti Linda Morellini, Dario Paolo Mezzena, Filippo Cantalamessa e Andrea Santambrogio, deducendo la mancanza di qualsivoglia danno per il cessionario del credito a seguito dell'approvazione di una proposta concordataria che ha garantito il soddisfacimento integrale del credito entro 30 giorni dall'omologa e, dunque, la carenza di interesse ad agire in capo alla reclamante, nonché evidenziando la situazione di conflitto di interessi del cessionario, in quanto riconducibile attraverso collegamenti societari a Roma 2014 srl, proponente concordato fallimentare concorrente ed eccependo l'inopponibilità della cessione al Fallimento, sia in quanto nella comunicazione effettuata al Curatore non sono stati acclusi contratti muniti della sottoscrizione autenticata delle parti, sia in quanto la pubblicazione in GU ha riguardato un credito diverso, in quanto asseritamente privilegiato;
- che il Curatore, costituito nel presente procedimento col patrocinio dell'avv. Salvatore Sanzo, come da procura allegata, ha insistito per l'inammissibilità del reclamo e, in ogni caso, per la sua infondatezza nel merito, affermando:
 - 1) che l'arch. Tersigni è stato ammesso al passivo del Fallimento per euro 21.841,25 col privilegio ex art. 2770 cc e per euro 2.423.626,95 al chirografo;
 - 2) che la relazione ex art. 129 LF del Curatore, essendo un atto ricognitivo e non di amministrazione, non può essere impugnata con lo strumento di cui all'art. 36 LF;
 - 3) che la cessione del credito non è stata redatta nelle forme della scrittura privata autenticata, sicchè non è opponibile al Fallimento;



- 4) che la stessa non è, poi, opponibile né ai sensi dell'art. 4 L. 130/99, attesa la qualificazione come privilegiata del credito, né ai sensi dell'art. 4 co. 1 L. 130/99, non trattandosi di credito d'impresa;

rilevato:

- che, nelle more, è stato incardinato il procedimento di omologa del concordato fallimentare, con udienza già fissata; ciononostante, nessuno si è interrogato sui rapporti tra i tre procedimenti, cioè quello dianzi citato e quelli incardinati ai sensi dei primi due commi dell'art. 36 LF, senza così considerare l'identità delle questioni sollevate in tutti e tre i procedimenti;
- che può applicarsi il criterio della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U. n. 9936/14);
- che, pertanto, non verranno esaminate le eccezioni preliminari del controinteressato e del Curatore;
- che, tuttavia, per quanto concerne il difetto di interesse ad agire – determinato dalla previsione di soddisfacimento integrale del credito – e la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, in base alla documentazione in atti (v. docc. 5, 6 e 9 Curatore, non contestati ex adverso) la società Eurobusiness 99 srl, che figura come sub-servicer della reclamante (v. corrispondenza sub docc. 4 e 4bis Curatore), è partecipata al 100% dalla Mael spa esattamente come la concorrente proponente Roma 2014 srl e come la stessa reclamante al momento del deposito di detta proposta concordataria, di talchè in sede di omologa occorrerà valutare detta fattispecie alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che l'art. 127 co. 6 LF contenga una disciplina applicabile in via estensiva a tutte le ipotesi di conflitto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo creditore, cioè a tutte le ipotesi di esclusione dal voto per conflitto di interessi (v. Cass. Civ. n. 2948/21);

ritenuto, in applicazione del criterio sopra richiamato:

- che, come è noto, nel caso di mutamenti soggettivi nel credito dopo il decreto di esecutività dello stato passivo e non rientranti nel divieto di legge, il voto resta in capo al creditore originariamente ammesso finché il cessionario non faccia annotare sullo stato passivo la propria posizione di creditore subentrante, ai sensi dell'art. 115 LF (v. Cass. Civ. n. 10454/14);
- che, in base all'applicazione di quest'ultima norma, parte reclamante non dovrebbe ritenersi legittimata al voto, non avendo rispettato le formalità richieste per l'opponibilità della cessione, cioè l'autentica delle sottoscrizioni, pacificamente mancante;
- che, tuttavia, a seguito della modifica della norma di cui all'art. 127 LF, la più recente giurisprudenza di merito (v. App. Milano 28.10.21 rinvenibile online) ha ritenuto la sua inapplicabilità all'ipotesi in cui occorra verificare la legittimazione dei creditori al voto nel concordato fallimentare;
- che, in linea di principio, l'art. 127 LF prevede l'ammissione al voto dei creditori chirografari, fatta salva la rinuncia alla prelazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca come previsto dai commi 3, 4, e 5. Sono poi stabiliti alcuni casi di esclusioni dal voto anche per i creditori chirografari, fondati sulla necessità di evitare che tra i votanti vi siano soggetti che, in quanto membri del medesimo gruppo societario, quali le società controllanti o controllate (co. 6), siano portatori di interessi contigui a quelli del fallito e quindi potenzialmente confliggenti con quelli della massa dei creditori. L'ultimo comma della norma, infine, dispone che i trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o



altri intermediari finanziari. Il divieto ha la sua ragione d'essere nell'esigenza di prevenire voti pilotati e dunque di impedire che vengano attuate successioni nella titolarità dei crediti dettate da manovre puramente speculative, lesive dell'interesse della massa dei creditori. La *ratio* della norma va individuata nell'esigenza di impedire che, attraverso trasferimenti fraudolenti o fittizi dei crediti, possano venire alterate le maggioranze di voto (cd. mercato del voto);

- che il cedente, arch. Tersigni, è stato pacificamente ammesso al passivo del Fallimento per euro 21.841,25 col privilegio ex art. 2770 cc e per euro 2.423.626,95 al chirografo, di talchè, non trattandosi di credito d'impresa, non è applicabile il combinato disposto degli artt. 4 co. 1 seconda parte L. 130/99 (*"Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52"*) e 5 co. 1, 1bis e 2 L. 52/1991 (*"Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. E' fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile"*), bensì il combinato disposto degli artt. 4 L. 130/99 (*"Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario"*) e 58 co. 2, 3 e 4 D. Lgs. 385/1993 (*"La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile"*);
- che, conseguentemente, attenendo la pubblicazione in GU a un credito diverso (privilegiato) da quello chirografario avente diritto al voto, la cessione non è opponibile al Fallimento e il voto negativo del cessionario non può, pertanto, essere considerato, di talchè, non avendo il cedente espresso voto negativo, il *quantum* relativo deve computarsi in favore della proposta concordataria, così come nella pratica è avvenuto;
- che, pertanto, il reclamo non può essere accolto;
- che non essendo obbligatorio il patrocinio nel presente procedimento, non può procedersi alla liquidazione delle spese del Curatore, nonostante il pregio dell'attività difensiva, mentre tra le altre parti le stesse devono compensarsi integralmente, attesa l'identità delle questioni poste alla base del presente reclamo e della pendente opposizione all'omologa;

PQM

Rigetta il reclamo e conferma l'operato del Curatore.

Nulla sulle spese di lite della Curatela.



Spese compensate tra le altre parti.
Si comunichi.

Milano, 10 ottobre 2022

Il Giudice
dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale

